

Onorevoli colleghi,

con la presente proposta di legge si intende disciplinare in maniera organica la continuità territoriale marittima della Sicilia nel trasporto di merci e passeggeri in riferimento ai servizi di cabotaggio tra i porti siciliani e i porti continentali e insulari del territorio italiano al fine di garantire il pieno godimento del diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, rimuovendo gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità. Le enormi difficoltà derivanti dalla mancanza di un sistema di trasporti marittimi efficaci, efficienti, sicuri, sostenibili ed economicamente accessibili hanno creato nel tempo forti limitazioni allo sviluppo economico e sociale della Sicilia, contribuendo ad acuire gli effetti della profonda crisi del sistema produttivo che ha interessato l'isola negli ultimi anni e ad alimentare di conseguenza la crescita della disoccupazione.

La presente proposta di legge è composta da dieci articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità dell'intervento, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea e in conformità alla normativa nazionale vigente, richiamando, in particolare, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione

dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo). L'obiettivo è definire un quadro normativo completo di garanzia della continuità territoriale marittima della Sicilia, strettamente connessa con la realtà economica dell'isola, per assicurare servizi di trasporto marittimo di passeggeri, con o senza veicoli al seguito, e di merci, caricate su veicoli, container e carri ferroviari, efficaci, efficienti, sicuri, sostenibili ed economicamente accessibili.

Una delle disposizioni più importanti è l'istituzione dell'Osservatorio sul cabotaggio marittimo da e per la Sicilia (articolo 2), che riunisce rappresentanti della Regione Sicilia e delle regioni e degli enti locali nel cui territorio si collocano porti continentali e insulari interessati dai servizi di collegamento marittimo con la Sicilia, rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle pubbliche amministrazioni competenti, delle compagnie armatoriali europee e dei lavoratori del settore, le associazioni degli armatori ed esperti, accademici e studiosi nell'ambito del diritto della navigazione e dell'economia dei trasporti. L'Osservatorio rappresenta uno strumento di grande utilità per raccogliere, aggiornare e analizzare dati e informazioni per elaborare uno studio che consenta la realizzazione di un sistema di trasporto marittimo da e per la Sicilia che sia di reale garanzia della continuità territoriale marittima. L'Osservatorio svolge la propria attività senza costi aggiuntivi per la

pubblica amministrazione.

L'articolo 3 prevede che il presidente della Regione Sicilia indica e presieda una conferenza di servizi con la partecipazione delle amministrazioni competenti, coordinate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di individuare, con riferimento a quanto riportato nella relazione dello studio condotto dall'Osservatorio, i criteri per l'imposizione degli OSP sulle tratte di cabotaggio marittimo, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 e ai criteri per la determinazione degli OSP indicati dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 111/2007. L'imposizione di OSP è fatta su base non discriminatoria per tutti gli armatori europei ed è limitata alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave. La conferenza di servizi, entro 1 anno dalla sua costituzione, rende le proprie conclusioni e indica i porti che devono essere serviti in regime di continuità territoriale, la continuità, la regolarità e la frequenza del servizio, la capacità degli armatori europei di fornire il servizio, la struttura tariffaria, le tipologie di merci trasportate per le quali sono previste tariffe agevolate. In riferimento alla struttura tariffaria, in particolare, si dispone che sia prevista una tariffa massima applicabile per ciascuna tratta per il trasporto di passeggeri, con o senza

veicoli al seguito, e di merci, ridotta per passeggeri appartenenti a categorie agevolate quali giovani fino a 21 anni di età, anziani al di sopra di 70 anni di età, studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età, per i residenti in Sicilia, per veicoli, carri o container vuoti, per specifiche categorie merceologiche trasportate e per veicoli a basso impatto ambientale. Le tariffe applicate per ciascuna tratta non sono differenziate in base al periodo dell'anno o al giorno della settimana. Si dispone, altresì, che gli OSP, validi per tutta la durata dell'anno, siano comunicati al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro, con proprio decreto, indica la compensazione prevista, la data in cui gli OSP stessi diverranno obbligatori, il termine ultimo e le modalità di accettazione da parte degli armatori europei.

L'articolo 4 dispone che il bando, per garantire adeguata trasparenza, deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale della regione Sicilia e in quello dell'Autorità di regolazione dei trasporti. La Regione è incaricata di esperire la procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare i contraenti del CSP, di fornire informazioni e di mettere a disposizione degli interessati, gratuitamente, la documentazione correlata alla gara stessa e agli OSP. Il CSP stipulato tra la Regione Sicilia e gli armatori europei aggiudicatari della gara deve essere pubblicato in ogni sua parte nei rispettivi siti internet. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti notifica il contratto di servizio pubblico alla Commissione europea

per la verifica della compatibilità con il regime dell'Unione europea e, ottenuto il consenso, approva e rende esecutivo il contratto con proprio decreto. Per l'erogazione della compensazione annua è prevista una suddivisione in quattro rate: il 20 per cento entro la fine del mese di marzo dell'anno di riferimento; il 20 per cento entro la fine del mese di giugno dell'anno di riferimento; il 30 per cento entro la fine del mese di settembre dell'anno di riferimento; il restante 30 per cento entro la fine del mese di dicembre dell'anno di riferimento. Per il primo anno la compensazione è riconosciuta in quota parte in relazione alla data di stipula del CSP.

L'articolo 5, relativo a controlli, inadempienze e sanzioni, affida alla regione Sicilia i compiti di vigilanza sulla corretta e puntuale attuazione del CSP.

Si dispone che la Regione proceda a controlli trimestrali, effettuati secondo le modalità precisate nel CSP, al termine dei quali corrisponde le singole rate. I risultati della attività di vigilanza sono riportati in una relazione e pubblicati con cadenza trimestrale nel sito internet istituzionale della Regione. Sono altresì pubblicati con le medesime modalità i provvedimenti sanzionatori irrogati nel caso in cui con l'attività di vigilanza siano riscontrate inadempienze. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza la Regione Siciliana è coadiuvata dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Le compagnie armatoriali titolari del CSP si impegnano a rendere

disponibili per l'attività di vigilanza le informazioni e la documentazione necessarie ai fini del buon esito dei controlli. Nel caso in cui dai controlli effettuati siano riscontrate gravi inadempienze rispetto alle disposizioni contenute nel CSP, l'erogazione della compensazione prevista per il trimestre di riferimento è sospesa senza che ciò comporti il riconoscimento di oneri finanziari, fermo restando l'obbligo per gli armatori europei titolari del CSP di assicurare la continuità del servizio. Sono precisate di seguito le gravi inadempienze che comportano la sospensione della compensazione: l'interruzione temporanea del servizio su una o più rotte di cabotaggio marittimo ovvero l'inosservanza degli orari, con ritardi nella partenza o nell'arrivo maggiori di 30 minuti rispetto all'orario stabilito in riferimento a oltre il trenta per cento dei collegamenti; l'impiego di navi con caratteristiche non conformi a quelle previste dal CSP e non in regola con i documenti di bordo; il mancato rispetto delle vigenti norme in materia di composizione dell'equipaggio della nave, di coperture assicurative e di contratti collettivi di lavoro, nonché delle norme in materia di sicurezza e di formazione per il salvataggio a mare; la sostituzione, temporanea o definitiva, delle navi utilizzate senza aver rispettato gli adempimenti previsti; il mancato rispetto degli standard qualitativi generali e specifici del servizio in riferimento a oltre il 30 per cento dei collegamenti; la mancata o ritardata presentazione della relazione economico-finanziaria, del bilancio di esercizio e del piano industriale. In caso di violazione degli obblighi contrattuali sono applicate

sanzioni amministrative pecuniarie, la cui misura è indicata nel CSP. Si dispone inoltre che la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di mancata comunicazione preventiva delle modifiche societarie non può essere inferiore a un milione di euro. L'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non costituisce pregiudizio per l'esercizio da parte della Regione Siciliana del diritto di risoluzione del CSP per inadempimento.

L'articolo 6 dispone che entro il mese di aprile di ogni anno gli armatori europei incaricati dello svolgimento dei servizi di trasporto marittimo da e per la Sicilia trasmettano alla Regione Siciliana una dettagliata relazione economico-finanziaria relativa all'esercizio dei collegamenti su ciascuna rotta di cabotaggio marittimo, il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile, e il piano industriale.

L'esercizio dei compiti di vigilanza tecnica e amministrativa (articolo 7), a terra e a bordo, è affidato al personale della Regione Siciliana e, ove competente, al personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Al fine dell'effettuazione delle ispezioni il personale incaricato, che può chiedere di essere affiancato, di volta in volta, dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Corpo delle capitanerie di porto, ha facoltà di accedere presso tutti gli uffici delle società armatoriali e a bordo delle navi, nonché di prendere visione di tutti

gli atti e della documentazione necessari all'esercizio dei compiti assegnati. Le attività di vigilanza sono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 è di grande rilevanza perché chiede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la continuità territoriale marittima della Sicilia, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Gli oneri derivanti dall'applicazione del CSP sono a carico della Regione Siciliana. Al fine di garantire la continuità territoriale marittima della Sicilia, rimuovendo gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale dell'isola, è altresì previsto un contributo dello Stato nella misura di complessivi 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 9 è la norma finale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità alle

disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), di seguito denominato: regolamento (CEE) n. 3577/92; nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea e in conformità alla normativa nazionale vigente, disciplina la continuità territoriale marittima da e per la Sicilia nel trasporto di passeggeri e merci in riferimento ai servizi di cabotaggio tra i porti siciliani e i porti continentali e insulari del territorio italiano, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini sardi, rimuovendo gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità della Sicilia, e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale della stessa regione.

2. Le disposizioni della presente legge sono, in particolare, finalizzate ad assicurare servizi di trasporto marittimo da e per la Regione Siciliana di passeggeri, con o senza veicoli al seguito, e di merci, caricate su veicoli, container o carri ferroviari, efficaci, efficienti, sicuri, sostenibili ed economicamente accessibili.

Art. 2

Osservatorio sul cabotaggio marittimo da e per la Sicilia

1. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui

all'articolo 1 e, in particolare, di raccogliere, aggiornare e analizzare dati e informazioni per elaborare uno studio che consenta la realizzazione di un sistema di trasporto marittimo da e per la Sicilia efficiente, economicamente accessibile, non discriminatorio e sostenibile, che garantisca la continuità territoriale, superando gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità e assicurando alla popolazione siciliana il pieno godimento del diritto alla mobilità, è istituito presso la Regione Siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sul cabotaggio marittimo da e per la Sicilia, di seguito denominato Osservatorio .

2. L'Osservatorio è coordinato dal presidente della Regione Siciliana, si riunisce entro dieci giorni dalla sua istituzione e termina la propria attività entro sei mesi dalla prima convocazione, presentando al presidente della Regione una relazione sullo studio elaborato ai sensi del comma 1. La relazione è pubblicata entro dieci giorni dalla presentazione nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, nonché su quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione Siciliana e delle regioni e degli enti locali nel cui territorio si collocano porti continentali e insulari interessati dai servizi di collegamento marittimo con la Sicilia, nonché da

rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle pubbliche amministrazioni competenti, delle compagnie armatoriali europee e dei lavoratori del settore, delle associazioni degli armatori, nonché da esperti, accademici e studiosi nell'ambito del diritto della navigazione e dell'economia dei trasporti. L'Osservatorio svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Art. 3

Conferenza di servizi

1. Il presidente della Regione Siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione della relazione dell'Osservatorio, indice e presiede una conferenza di servizi con la partecipazione delle amministrazioni competenti, coordinate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di individuare, con riferimento a quanto riportato nella citata relazione, i criteri per l'imposizione degli OSP sulle tratte di cabotaggio marittimo, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 e ai criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse indicati dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 111/2007 del 9 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2008.

2. L'imposizione di OSP è fatta su base non

discriminatoria per tutti gli armatori europei ed è limitata alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste e all'equipaggio della nave, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

3. La conferenza di servizi, entro 1 anno dalla sua costituzione, rende le proprie conclusioni e indica:

a) i porti che devono essere serviti in regime di continuità territoriale, specificando per quali collegamenti il servizio di trasporto marittimo è da considerare servizio pubblico essenziale;

b) la continuità, la regolarità e la frequenza del servizio;

c) la capacità degli armatori europei di fornire il servizio, in riferimento anche alla solvibilità, alla regolarità del pagamento degli oneri tributari e previdenziali, nonché all'utilizzo di navi in possesso delle prescritte certificazioni, ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea. Al fine di fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio gli armatori europei versano una cauzione di accettazione in riferimento a ciascuna linea, da svincolare entro i sei mesi successivi alla fine del servizio;

d) la struttura tariffaria, prevedendo una tariffa massima onerata applicabile per ciascuna tratta per il trasporto di passeggeri, con o senza veicoli al seguito, e di merci, che è ridotta per passeggeri appartenenti a categorie agevolate quali giovani fino a ventuno anni di età, anziani di età superiore a settanta anni, studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i residenti in Sicilia, per veicoli, carri o container vuoti, per specifiche categorie merceologiche trasportate e per veicoli a basso impatto ambientale. Le tariffe applicate per ciascuna tratta non sono differenziate in base al periodo dell'anno o al giorno della settimana;

e) le tipologie di merci trasportate per le quali sono previste tariffe agevolate.

4. Gli OSP stabiliti dalla conferenza di servizi, validi per tutta la durata dell'anno, entro quindici giorni dalla loro determinazione sono comunicati al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, indica la compensazione prevista, la data in cui gli oneri stessi diventano obbligatori, il termine ultimo e le modalità di accettazione da parte degli armatori europei. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica le disposizioni adottate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

5. Al fine di assicurare l'osservanza degli orari previsti dagli OSP per ciascuna tratta, agli armatori europei che accettano gli OSP è garantita, esclusivamente in relazione alle rotte di cabotaggio marittimo gestite in regime di servizio pubblico, la priorità nell'assegnazione degli accosti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal codice della navigazione e dal relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 4

Contratto di servizio pubblico

1. La Regione Siciliana autorizza la procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare i contraenti del CSP, di fornire informazioni e di mettere a disposizione degli interessati, gratuitamente, la documentazione correlata alla gara stessa e agli OSP.

2. La Regione Siciliana stipula il CSP con gli armatori europei aggiudicatari della gara. Al fine di garantire adeguate pubblicità e trasparenza, il CSP è pubblicato in ogni sua parte nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana e in quello delle società aggiudicatrici.

3. Il CSP disciplina la compensazione annua massima per ciascuna tratta, la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, riferiti ai

singoli servizi di collegamento, i parametri per il controllo e per la revisione della compensazione, nonché gli interessi per l'eventuale ritardo nell'erogazione. I parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire le imprese beneficiarie rispetto a imprese concorrenti. La compensazione annua è liquidata in quattro rate, così suddivise: il 20 per cento entro la fine del mese di marzo dell'anno di riferimento; il 20 per cento entro la fine del mese di giugno dell'anno di riferimento; il 30 per cento entro la fine del mese di settembre dell'anno di riferimento; il restante 30 per cento entro la fine del mese di dicembre dell'anno di riferimento. Per il primo anno la compensazione è riconosciuta in quota parte in relazione alla data di stipula del contratto di servizio. La prima rata è liquidata trascorsi tre mesi dalla sottoscrizione contrattuale;

4. Inoltre disciplina la possibilità di prevedere un numero limitato di ulteriori prestazioni di trasporto su tutte o su alcune delle tratte oggetto degli OSP allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze sanitarie o di pubblico interesse e di rispondere a necessità di ordine pubblico, previa autorizzazione della Regione Siciliana, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti;

Art. 5

Controlli, inadempienze e sanzioni

1. La Regione Siciliana vigila sulla corretta e puntuale attuazione del CSP procedendo a controlli trimestrali, effettuati secondo le modalità precisate nel CSP, al termine dei quali corrisponde le singole rate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). I risultati dell'attività di vigilanza sono riportati in una relazione e pubblicati con cadenza trimestrale nel sito internet istituzionale della Regione. Sono altresì pubblicati con le medesime modalità i provvedimenti sanzionatori irrogati nel caso in cui con l'attività di vigilanza siano riscontrate inadempienze.

2. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza la Regione Siciliana è coadiuvata dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Le compagnie armatoriali titolari del CSP si impegnano a rendere disponibili per l'attività di vigilanza le informazioni e la documentazione necessarie ai fini del buon esito dei controlli.

3. Nel caso in cui dai controlli effettuati siano riscontrate gravi inadempienze, definite ai sensi del comma 4, rispetto alle disposizioni contenute nel CSP, l'erogazione della compensazione prevista per il trimestre di riferimento è sospesa senza che ciò comporti il riconoscimento di oneri finanziari, fermo restando l'obbligo per gli armatori europei titolari del CSP di assicurare la continuità del servizio.

4. Fatti salvi i casi di forza maggiore,

costituiscono gravi inadempienze:

a) l'interruzione temporanea del servizio su una o più rotte di cabotaggio marittimo ovvero l'inosservanza degli orari, con ritardi nella partenza o nell'arrivo maggiori di 30 minuti rispetto all'orario stabilito in riferimento a oltre il 30 per cento dei collegamenti;

b) l'impiego di navi con caratteristiche non conformi a quelle previste dal CSP e non in regola con i documenti di bordo;

c) il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di composizione dell'equipaggio della nave, di coperture assicurati e di contratti collettivi di lavoro, nonché delle norme vigenti materia di sicurezza e di formazione per il salvataggio a mare;

d) la sostituzione, temporanea o definitiva, delle navi utilizzate senza aver rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);

e) il mancato rispetto degli standard qualitativi generali e specifici del servizio in riferimento a oltre il 30 per cento de collegamenti;

f) la mancata o ritardata presentazione della relazione economico finanziaria, del bilancio di esercizio e del piano industriale d cui all'articolo 7.

5. In caso di violazione degli obblighi contrattuali

sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie la cui misura è indicata nel CSP.

6. Nel caso di mancata comunicazione preventiva delle modifiche societarie con particolare riferimento alla titolarità, al controllo, alla sede sociale, all'oggetto e al capitale sociale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a un milione di euro.

7. L'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non costituisce pregiudizio per l'esercizio da parte della Regione Siciliana del diritto di risoluzione del CSP per inadempimento.

Art. 6

Relazione economico-finanziaria, bilancio di esercizio e piano industriale

1. Entro il mese di Aprile di ogni anno gli armatori europei incaricati dello svolgimento dei servizi di trasporto marittimo da e per la Sicilia di cui al CSP trasmettono alla medesima Regione:

a) una dettagliata relazione economico-finanziaria relativa all'esercizio dei collegamenti su ciascuna rotta di cabotaggio marittimo;

b) il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile;

c) il piano industriale.

Art. 7

Vigilanza tecnica e amministrativa

1. L'esercizio dei compiti di vigilanza tecnica e amministrativa, a terra e a bordo, è affidato al personale della Regione Siciliana e, ove competente, al personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza il personale incaricato può chiedere di essere affiancato, di volta in volta, dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Al fine dell'effettuazione delle ispezioni di cui al comma 1, il personale incaricato ha facoltà di accedere presso tutti gli uffici delle società armatoriali e a bordo delle navi, nonché di prendere visione di tutti gli atti e della documentazione necessari all'esercizio dei compiti assegnati.

3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del CSP sono posti a carico della Regione Siciliana. Al fine di garantire la continuità territoriale marittima della Sicilia, rimuovendo gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale della regione, è altresì richiesto un contributo dello Stato nella misura di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.